



SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI ESTERI E POLITICI

**Relazione al Decreto Delegato “INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 28 GIUGNO 2010 N. 118 E SUCCESSIVE MODIFICHE”**

*Ecc.mi Capitani Reggenti,*

*On.li Consiglieri,*

il Decreto Delegato in presentazione intende dar seguito a quanto disposto dall'articolo 46, 2° comma, della Legge n.118/2015.

La necessità d'integrare e modificare in maniera comunque limitata la Legge n.118/2010 e successive modifiche si è resa necessaria per i suggerimenti e le anomalie segnalate dai vari Uffici competenti nell'applicazione delle numerose novità normative introdotte con la legge n.118/2015.

In particolare occorre specificare:

**Art. 1:** il presente articolo, modificativo dell' art. 10 lett. c) della Legge n.118/2010 e successive modifiche, si è reso necessario in quanto in sede di presentazione della Legge n.118/2015 e dei successivi emendamenti, presentati in sede di approvazione Consiliare, non si è provveduto a modificare anche l'articolo sopra richiamato (nello specifico il richiamo è all'articolo 11 della Legge n. 118/2010 e successive modifiche - “permesso di soggiorno speciale per marittimi”).

**Art. 2:** Il comma 2-bis, aggiunto dopo il comma 2° dell'articolo 13 della Legge n.118/2010 e successive modifiche, si è reso necessario per evitare eventuali applicazioni manifestamente inique, prendendo anche atto della prassi applicativa da parte degli Uffici competenti dall'entrata in vigore della Legge n.118/2010.

**Art.3:** Il capoverso integrativo all'art. 16, comma 3 lettera c), si è reso necessario al fine di parificare la norma, a quanto già previsto dal Decreto Delegato n.63/2014 applicativo della Legge n.71/2013 (legge sullo sviluppo).



**SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI ESTERI E POLITICI**

**Art.4:** Il capoverso sostitutivo e aggiuntivo all'articolo 16, comma 3 c-quater, della Legge n.118/2010 e successive modifiche, si è reso necessario per parificare i casi ostativi all'ottenimento della residenza a quanto già previsto nell'articolo 16, comma 1, della legge sopra citata.

**Art. 5:** Il comma 3-quinquies, aggiunto all'articolo 16 comma 3-quater, si è reso necessario per evitare disparità di trattamento tra coloro che possono richiedere il consolidamento della residenza essendo residenti in forza della Legge n.118/2010 e successive modifiche e coloro che hanno ottenuto la residenza in forza di norme ora abrogate e comunque antecedentemente all'entrata in vigore della Legge n.118/2010.

**Artt. 6 e 7:** i presenti articoli (modificativi degli artt. 21, 2° comma, e 24 della Legge n.118/2010 e successive modifiche) si sono resi necessari in quanto adeguano il periodo di permanenza in territorio dopo il quale è necessario chiedere permesso di soggiorno o residenza, portandolo da venti giorni a trenta giorni e raccordandolo così con quanto introdotto dall'articolo 5 della Legge n.118/2015.

Il Segretario di Stato

Pasquale Valentini